

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE DIVERTITEMPO ONLUS**

**DENOMINAZIONE**

**Art. 1**

È costituita una associazione denominata "DIVERTITEMPO" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

**OGGETTO**

**Art. 2**

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, ha per scopo:

- l'assistenza sociale e sociosanitaria in favore di persone con disabilità; in particolare l'associazione attua interventi di assistenza, di carattere terapeutico e riabilitativo, nonché ludico-ricreativo e aggregativo;

- la tutela dei diritti civili di persone con disabilità, al fine di garantire il soddisfacimento delle loro necessità individuali e sociali, nonché per promuovere le loro condizioni di vita;

- l'istruzione e la formazione a beneficio di persone portatrici di handicap, al fine di valorizzarne le capacità e le attitudini personali, favorendo la loro integrazione sociale.

L'associazione per la realizzazione di tali scopi può promuovere, istituire e gestire strutture e servizi di assistenza, aggregazione e di socializzazione per persone con disabilità, avvalendosi anche della collaborazione di familiari di persone disabili e di professionisti con esperienza nel settore per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

L'associazione svolge attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico, sia per contrastare fenomeni di disagio ed emarginazione personale e sociale, nonché per favorire la conoscenza sulla disabilità, rilevando bisogni, aspettative e carenze delle persone che vivono in tali situazioni.

L'associazione collabora inoltre con gli enti pubblici e privati, inclusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, nonché con altri enti e associazioni che perseguano gli stessi scopi di solidarietà sociale.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

## **SEDE**

### **Art. 3**

L'associazione ha sede in Roma, via Bassano del Grappa n.4. Con deliberazione del Direttivo potrà essere individuata o trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune. La durata dell'Associazione è illimitata.

## **PATRIMONIO**

### **Art. 4**

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

## **ASSOCIATI**

### **Art. 5**

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 6**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7**

##### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei conti.

#### **Art. 8**

##### **ASSEMBLEA**

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina del Revisore dei conti;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto o email contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

#### **AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 9**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, scelti tra i soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Tesoriere, scelto tra i propri componenti, con funzioni di tenuta della contabilità.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i nominativi che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione; i membri sostituiti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone gli eventuali compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'adesione dell'associazione ad altre istituzioni analoghe e deliberare l'apertura di sedi operative.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Esso è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o e-mail contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la

riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### **PRESIDENTE**

##### **Art. 10**

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

#### **REVISORE DEI CONTI**

##### **Art. 11**

Il Revisore dei conti è nominato dall'assemblea dei soci, qualora l'assemblea stessa ne ravvisi la necessità. Il Revisore, anche non socio, deve avere idonea capacità professionale e la sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario potrà nominare anche più revisori, con requisiti, funzioni e durata della carica analoghi a quelli del Revisore unico.

#### **BILANCIO**

##### **Art. 12**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2017. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

##### **Art. 13**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 com-

ma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

**NORMA DI CHIUSURA**

**Art. 14**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

FIRMATI

GIANLUCA MORELLI

STEFANO MANTELLA

ANTONIO MARIA CIPOLLONI

ENRICA ERMINI NOTAIO